icbc_tn-21/10/2026-0006212 - Allegato Utente 8 (A08)

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI N. 1 LABORATORIO SCIENTIFICO - COD. CORSI A1.B-ES04.6.A1.B-FSEPN-TN-2026-5 - TITOLO MODULO 186735 - STEAM – Esplorare e Innovare- - CUP E74D260000580007 - RICHIESTA N. 1 FIGURA DI ESPERTO FORMATORE E N. 1 FIGURA DI TUTORE e ALMENO N. 1 FIGURA SOSTITUTIVA PER ENTRAMBI I RUOLI, COMPRENSIVO DI SPESE DI GESTIONE LABORATORIO

- PARTE AMMINISTRATIVA E TECNICA -

INDICE

Premessa		
Art. 1 -	Oggetto e finalità dell'appalto	pag. 3
Art. 2 -	Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	pag. 3
Art. 3 -	Modalità di gestione del servizio	pag. 3
Art. 4 -	Obblighi a carico dell'Operatore economico	pag. 4
Art. 5 -	Obblighi a carico della stazione appaltante	pag. 4
Art. 6 -	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	pag. 4
Art. 7 -	Documenti che fanno parte del contratto	pag. 5
Art. 8 -	Durata del contratto	pag. 5
Art. 9 -	Importo del contratto	pag. 5
Art. 10 -	Revisione dei prezzi	pag. 5
Art. 11 -	Direttore dell'esecuzione del contratto	pag. 6
Art. 12 -	Avvio dell'esecuzione del contratto	pag. 6
Art. 13 -	Anticipazione del prezzo	pag. 6
Art. 14 -	Esecuzione del contratto	pag. 6
Art. 15 -	Sospensione dell'esecuzione del contratto	pag. 6
Art. 16 -	Modifica del contratto durante il periodo di validità	pag. 6
Art. 17 -	Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	pag. 6
Art. 18 -	Disposizioni specifiche in materia di contabilità	pag. 7
Art. 19 -	Controlli sull'esecuzione del contratto	pag. 7

Art. 20 -	Vicende soggettive dell'Operatore economico	pag. 7
Art. 21 -	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	pag. 7
Art. 22 -	Subappalto	pag. 8
Art. 23 -	Tutela dei lavoratori	pag. 8
Art. 24 -	Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	pag. 8
Art. 25 -	Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	pag. 8
Art. 26 -	Sicurezza	pag. 8
Art. 27 -	Elezione di domicilio dell'Operatore economico	pag. 8
Art. 28 -	Trattamento dei dati personali	pag. 9
Art. 29 -	Obblighi assicurativi	pag. 9
Art. 30 -	Garanzia definitiva	pag. 9
Art. 31 -	Penali	pag. 9
Art. 32 -	Risoluzione del contratto	pag. 10
Art. 33 -	Recesso	pag. 10
Art. 34 -	Dovere di Riservatezza	pag. 10
Art. 35 -	Definizione delle controversie	pag. 10
Art. 36 -	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 10
Art. 37 -	Obblighi in materia di legalità	pag. 11
Art. 38 -	Spese contrattuali	pag. 11
Art. 39 -	Disposizione del contratto "ponte" in attesa di convenzioni APAC o Consip	pag. 12
Art. 40 -	Disposizioni anticorruzione	pag. 12
Art. 41 -	Norma di chiusura	pag. 12

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di REALIZZAZIONE DI N. 1 LABORATORIO SCIENTIFICO - COD. CORSI A1.B-ES04.6.A1.B-FSEPN-TN-2026-5 - TITOLO MODULO 186735 - STEAM – Esplorare e Innovare- - CUP E74D260000580007 - RICHIESTA N. 1 FIGURA DI ESPERTO FORMATORE E N. 1 FIGURA DI TUTORE e ALMENO N. 1 FIGURA SOSTITUTIVA PER ENTRAMBI I RUOLI, COMPRENSIVO DI SPESE DI GESTIONE LABORATORIO nell'ambito del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6, Azione ESO4.6.A1 – Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 9 settembre 2025, Avviso prot. n. 55669 del 10/03/2026 – Agenda Nord – Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027, come meglio specificato al comma 3.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano nella ricerca di personale qualificato per la realizzazione di un laboratorio STEM integrato per lo sviluppo del pensiero scientifico e tecnologico attraverso esperienze pratiche, coding, problem solving e attività sperimentali per gli allievi della scuola secondaria di primo grado, le cui caratteristiche tecniche sono regolate all'interno dell'Allegato 1 paragrafo 22 del Bando Unico di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento approvato con determinazione del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti - APAC di n. 14227 del 19 dicembre 2023, con riferimento alla CPV: 79421000-1 - Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione.
3. Il servizio richiesto è il seguente: realizzazione di un laboratorio STEM integrato per lo sviluppo del pensiero scientifico e tecnologico attraverso esperienze pratiche, coding, problem solving e attività sperimentali per gli allievi della scuola secondaria di primo grado mediante ricerca ed individuazione di 1 figura di esperto formatore e n. 1 figura di tutore e almeno n. 1 figura sostitutiva per entrambi i ruoli, per n. 30 ore di corso che vede coinvolti un numero massimo di 15 alunni, comprensivo di spese di gestione laboratorio, quali acquisto di materiale facile consumo, ecc.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il plesso della scuola secondaria di primo grado di Cles, dell'Istituto comprensivo Bernardo Clesio Cles e relative pertinenze e nei luoghi di svolgimento di attività didattiche esterne agli edifici scolastici.
2. Il soggetto affidatario si impegna alla ricerca di personale esperto per la realizzazione del corso di formazione degli studenti di cui all'articolo 1 comma 2 ad esso affidati:
 a) ricerca ed individuazione di 1 figura di esperto formatore e n. 1 figura di tutore e almeno n. 1 figura sostitutiva per entrambi i ruoli per alunni della scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2026/2027;
 b) realizzazione di n. 1 laboratorio STEM integrato, per n. 30 ore di corso per n. 15 alunni massimo, con l'organizzazione delle singole lezioni (elenco degli argomenti delle stesse);
 c) collaborare puntualmente nella gestione della piattaforma PN - Agenda 2021-2027 (presenze, assenze, ecc);
 d) acquisto di materiale di facile consumo ecc. per la realizzazione e gestione del laboratorio.
 e) in riferimento all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, garantendo l'impiego di personale che non abbia riportato condanne penali, né di avere in corso procedimenti penali, per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale.

3. L'aggiudicatario è obbligato a svolgere le attività indicate nel presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché le attività indicate e descritte all'interno della scheda descrittiva prodotta unitamente all'offerta.

Art. 3 – Modalità di gestione del servizio.

1. I contatti tra Istituto scolastico e operatore economico aggiudicatario vengono gestiti dal dirigente scolastico - o un suo delegato - e dal responsabile di servizio dell'appaltatore, coinvolgendo lo stesso nella co-progettazione dell'intervento.
2. Durante il servizio il personale messo a disposizione dall'appaltatore risponderà del proprio operato nell'ambito dell'attività scolastica al dirigente scolastico e al responsabile di servizio dell'appaltatore.
3. Durante il servizio il personale messo a disposizione dall'appaltatore compilerà apposito registro delle ore effettuate (presenze in piattaforma PN Agenda 2021-2027)**.**
4. In caso di assenza programmata del formatore/tutor principale, il formatore/tutor sostituto dovrà effettuare le attività programmate, in caso di assenza di entrambi le ore non effettuate verranno riprogrammate nel periodo di durata del contratto per la medesima tipologia del servizio affidato.
5. E' facoltà del dirigente scolastico richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale che non risulti motivatamente idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo individualizzato.
6. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato,

e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art.7.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a svolgere tutte le attività indicate all'interno degli articoli 1 e 2 del presente documento unitamente a quelle contemplate all'interno dell'offerta prodotta dallo stesso operatore economico le quali a seguito di aggiudicazione risultano essere parte integrante delle obbligazioni prestazionali derivanti dal presente appalto.
5. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nella propria offerta, che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a fornire all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria all' espletamento del servizio in oggetto.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";*
c) il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
d) la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*";
e) il Decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg "*Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5);*
f) le disposizioni del Bando Unico di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento approvato con determinazione del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti - APAC di n. 14227 del 19 dicembre 2023, con riferimento alla CPV 80510000-2 - Servizi di formazione specialistica;
g) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 ago*sto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
h) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
i) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
l) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";*
m) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
n) il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 09 settembre 2025, n. 176, avente ad oggetto: "Agenda Nord. Destinazione di ulteriori risorse per interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base, nell'ambito della linea di investimento 1.4. "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica" di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e

resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 20212027", in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060." a valere sul PN 2021-2027 e relative Istruzioni operative;
o) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il presente Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
a.2) la relazione generale illustrativa e il documento di stima economica;
a.3) l'offerta presentata da parte dell'Operatore economico, corredata dalla scheda descrittiva del servizio;
a.4) il Patto di integrità;
a.5) la dichiarazione inerente il Conto Dedicato
a.6) le altre dichiarazioni richieste dai bandi finanziati con fondi europei allegati alla richiesta d'offerta.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata a mezzo di piattaforma elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 8 – Durata del contratto

1. Il contratto ha durata a partire dal 26 ottobre 2026 al 31 dicembre 2026, il servizio segue il calendario scolastico della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2026/2027 ad eccezione dei due giorni di sospensione delle attività didattiche a disposizione dell'ente appaltante che saranno comunicati in sede di stipula del contratto.
2. Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. E' sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 9 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 10 – Revisione dei prezzi

1. Non sono previste revisioni di prezzo in quanto gli importi a base dell'affidamento sono fissati secondo quanto indicato nelle note operative ministeriali relative alla realizzazione del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6, Azione ESO4.6.A1 – Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 9 settembre 2025, Avviso prot. n. 55669 del 10/03/2026 – Agenda Nord – Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione nella figura Dirigente Scolastico pro tempore ai fini del controlla l'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 12– Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quando previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

Art. 13 – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 14 – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, nel seguente caso: chiusura anticipata del corso per assenza di partecipanti (numero partecipanti inferiore a 9 alunni. Nel caso si provvederà ad una decurtazione della quantificazione delle ore sulla base di quanto effettivamente svolto e spese per le attività di gestione che sono comunque proporzionate al numero degli alunni iscritti al laboratorio, come da indicazioni operative del Ministero per la realizzazione del Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6, Azione ESO4.6.A1 – Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 9 settembre 2025, Avviso prot. n. 55669 del 10/03/2026 – Agenda Nord – Anno scolastico 2025-2026 e 2026-2027.

Art. 17 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore su presentazione di fattura/e elettronica/elettroniche mensile **con pagamento a 30 gg.,** sulla base delle ore effettivamente svolte. **Alla fattura dovrà essere allegato il registro delle presenze** attestante la regolare prestazione svolta e il prospetto riepilogativo delle ore prestate nel periodo di riferimento.
2. I pagamenti sono disposti previa **verifica di conformità delle prestazioni contrattuali** secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo **entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità** in corso di esecuzione, ovvero entro il diverso termine convenuto dalle parti comunque superiore a 30 giorni, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023*,* in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In conformità all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Art. 18 – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

Art. 19 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 31.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 20 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett. d), n. 2) e 124 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.
2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 22 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto per l'elevato contenuto tecnico della prestazione e l'infungibilità della tipologia del servizio.

Art. 23 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.
2. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 25 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. Considerata la particolare natura della prestazione dedotta in contratto, l'appaltatore non sarà obbligato ad impiegare lavoratori svantaggiati, appartenenti alla categorie di cui all'art. 4 della Legge 381/199.

Art. 26 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 27 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 28 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è Istituto comprensivo "B. Clesio" Cles, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni al Responsabile del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

Art. 29 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
5. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 30 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 53 non viene richiesta la garanzia definitiva in quanto in quanto l'operatore economico aggiudicatario risulta in possesso di comprovate capacità economiche e tecniche idonee all'esecuzione dell'appalto, in riferimento anche alle precedenti esperienze effettuate con l'operatore e lo stesso risulta iscritto nell'apposito registro degli enti accreditati per l'erogazione dei servizi a favore degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali di cui alla determinazione del Servizio istruzione n. 6968 del 29/06/2026 avente ad oggetto " D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17124/Leg., art. 13 "Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali": aggiornamento del registro degli enti accreditati per l'erogazione dei servizi a favore degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali", successivamente modificata con determinazione n. 7660 del 15/07/2026..

Art. 31 - Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale di importo sino all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 30 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 32 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) subappalto non autorizzato;
d) il mancato rispetto di quanto offerto;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 22 del presente capitolato;
f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 180 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante; g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 30, comma 5, del presente capitolato;
h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto
i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 33 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 34 – Dovere di Riservatezza

1. Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, l'affidatario e il proprio personale sono tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza degli alunni assistiti.

Art. 35 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:
"Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). I. L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…) nell'ambito del contratto sottoscritto con Istituto comprensivo Bernardo

Clesio Cles, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.
II. L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione a Istituto comprensivo Bernardo Clesio Cles e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L'impresa (…), in qualità di subcontraente dell'impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto a Istituto comprensivo Bernardo Clesio Cles".
3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. l'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.
8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 37 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 73 di data 31 gennaio 2025, resa disponibile al link: https://www.vivoscuola.it/content/view/full/390729

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 73 di data 31 gennaio 2025, resa disponibile al link: https://www.vivoscuola.it/content/view/full/390729

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Operatore economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (…) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

7. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

Art. 38 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. I soggetti iscritti al RUNTS sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) che prevede l'esenzione per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1.

Art. 39 – Disposizione del contratto "ponte" in attesa di convenzioni APAC o Consip

1. Ove si attivi una Convenzione provinciale riferita alle prestazioni oggetto del presente affidamento, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte della stazione appaltante in favore dell'Operatore economico, il contratto è risolto e sono corrisposte le sole prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 40 – Disposizioni anticorruzione

1.Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), nonché il Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024.
2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
4. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
7. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 41 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Massimo Gaburro

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO

Il legale rappresentante con firma digitale